# **CONVATEC ITALIA S.R.L.**

# CODICE ETICO IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. n. 231/2001

# **INDICE**

- 1. DISPOSIZIONI GENERALI PREMESSA
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
- 3. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL MONITORAGGIO
- 4. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
- 5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
- 6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E DEI DIRITTI LEGITTIMI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
- 7. LOTTA ALLA CORRUZIONE ED AI CONFLITTI D'INTERESSE
- 8. OMAGGI, REGALIE E ALTRE FORME DI BENEFICI RICONOSCIUTI AI RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 9. ACCURATEZZA DELLE SCRITTURE CONTABILI
- 10. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE, DEI CREDITORI E DEL MERCATO
- 11. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 12. ANTITRUST, PRIVACY E AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
- 13. SICUREZZA E SALUTE
- 14. CRIMINIINFORMATICI

# 1. DISPOSIZIONI GENERALI - PREMESSA

Le disposizioni di seguito riportate sono da intendersi come integrazioni di dettaglio rispetto al Codice Etico di Assobiomedica, alla luce del modello gestionale adottato nel rispetto del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

Il D.Lgs. n. 231/01 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, per una serie di reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone fisiche le quali rivestano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, ovvero sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti. L'art. 6 del menzionato Decreto stabilisce tuttavia che l'ente o società non è responsabile in ordine a tali reati, qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi", nell'ambito dei quali sia prevista l'istituzione di un Organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Nelle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/91" elaborate da Confindustria in data 7 marzo 2002, così come aggiornate al 31 marzo 2008, si prevede che un elemento essenziale del Modello organizzativo adottato dagli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 sia costituito dal codice etico, contenente l'insieme dei diritti, dei doveri, delle responsabilità e delle regole comportamentali dell'ente nei confronti degli *stakeholder* (azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, ecc...).

La ConvaTec ha recepito il Codice Etico di Assobiomedica che esprime tali regole di comportamento ed ha elaborato il presente documento con lo scopo di integrare i principi contenuti nel Codice Etico di Assobiomedica con i postulati volti:

- a regolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione (al fine di prevenire i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01);
- a disciplinare la corretta rappresentazione contabile delle operazioni aziendali (al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01);

- in generale, ad evitare la commissione dei reati così come delineati nel D.Lgs. 231/01. Tale codice pertanto è da considerare parte integrante del Codice Etico di Assobiomedica adottato dalla ConvaTec.

#### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Destinatari del presente Codice Etico sono tutti gli esponenti aziendali<sup>1</sup>, senza alcuna eccezione, e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con ConvaTec ed operano per perseguirne gli obiettivi.

Ad ogni esponente aziendale, collaboratore esterno, consulente, fornitore, cliente è richiesto il rispetto delle presenti linee di condotta la cui accettazione potrà essere richiesta in forma esplicita.

L'osservanza delle norme contenute nel presente documento è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 2104² del c.c.; la Società richiede inoltre ai principali fornitori e partner una condotta in linea con i principi generali ivi contenuti ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per perseguire un modello imprenditoriale eticamente responsabile.

Gli esponenti aziendali di ConvaTec hanno l'obbligo di conoscere le norme, astenersi da comportamenti contrari ad esse, rivolgersi al superiore o all'Organismo preposto per chiarimenti o denunce, collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni e non nascondere alle controparti l'esistenza del Codice Etico ex D.Lgs. 231/01. Nei rapporti d'affari, le controparti devono essere informate dell'esistenza di norme di comportamento e devono rispettarle.

ConvaTec, attraverso i suoi esponenti aziendali, si impegna a collaborare con le Autorità giudiziarie, a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dalla mentalità orientata all'esercizio del controllo. Cercherà, inoltre, di

<sup>2</sup> Art. 2104 c.c.: Diligenza del prestatore di lavoro - "il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e di quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro, impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sono esponenti aziendali, gli Amministratori, i Sindaci, gli altri dirigenti, i funzionari ed i dipendenti o collaboratori.

approfondire e aggiornare il Codice Etico al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile e delle normative di rilevanza.

In particolare, il management è tenuto ad osservare le linee di condotta nel proporre, gestire e realizzare i progetti, le azioni e gli investimenti della società e i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi di impresa, devono ispirarsi ai principi dello Standard di condotta professionale ed etico. Coloro che occupano posizioni di responsabilità all'interno della Società (i soggetti c.d. apicali) sono infatti tenuti ad essere d'esempio per i propri dipendenti, ad indirizzarli all'osservanza dello Standard di Condotta e a favorirne il rispetto. Devono inoltre riferire all'Organismo preposto tutte le informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti ecc., e modificare i sistemi di controllo della propria funzione su indicazione dell'ODV.

Tutti i soggetti terzi che hanno rapporti con la Società vengono sottoposti alle stesse regole di comportamento.

#### 3. ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL MONITORAGGIO

ConvaTec si impegna a far rispettare le norme attraverso l'istituzione di un Organismo di Vigilanza al quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del presente Codice Etico. Tale Organo si occuperà in particolare di:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione dello Standard di Condotta o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

#### 4. SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

E' compito dell'ODV segnalare, ai soggetti aziendali deputati all'irrogazione delle sanzioni, le violazioni commesse dagli esponenti aziendali o ai relativi responsabili quelle commesse dai

collaboratori esterni della Società, proponendo l'adozione di adeguate misure disciplinari. E' altresì suo compito segnalare all'organo dirigente e al Collegio Sindacale le violazioni commesse dai dirigenti della Società.

La ConvaTec provvede a stabilire adeguati canali di comunicazione attraverso i quali i soggetti cointeressati possano rivolgere le proprie segnalazioni in merito all'applicazione o alle violazioni del presente Codice. In alternativa, tutti i soggetti cointeressati possono segnalare, per iscritto ed in forma anonima, ogni violazione o sospetto di violazione all'ODV, a sua volta quest'ultimo:

- provvederà ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione;
- agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione;
- assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- in caso di accertata violazione l'Organismo stesso riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni;
- il vertice aziendale definirà i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società; ne cureranno l'attuazione e riferiranno l'esito all'ODV.

### 5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

La ConvaTec si impegna a favorire e garantire adeguata conoscenza del Codice Etico, a divulgarlo presso i soggetti cointeressati mediante apposite ed idonee attività di comunicazione.

Affinché chiunque possa uniformare i suoi comportamenti a quelli qui descritti, la Società assicurerà un adeguato programma di formazione ed una continua sensibilizzazione dei valori e delle norme etiche contenuti nel Codice.

# 6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI E DEI DIRITTI LEGITTIMI DI PROPRIETÀ' INTELLETTUALE

ConvaTec vieta ai soggetti apicali, al personale dipendente, ai consulenti ed ai terzi che operano in nome e per conto della Società di:

- esporre fatti materiali non rispondenti al vero;
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- occultare dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari degli stessi;
- impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

ConvaTec impone al proprio personale dipendente di proteggere i dati personali e di svolgere attività di raccolta, utilizzo e gestione di tali informazioni in modo equo ed appropriato e secondo la normativa nazionale in materia.

ConvaTec impone al proprio personale di rispettare e curare in modo adeguato i "diritti legittimi di proprietà intellettuale", intendendosi per diritti legittimi i diritti di brevetto, i diritti sui marchi commerciali, sui modelli di utilità, sui brevetti di progetti, i diritti d'autore, le informazioni riservate (relative a segreti commerciali, Know-how) ed altri analoghi, anche a livello multimediale.

#### 7. LOTTA ALLA CORRUZIONE ED AI CONFLITTI D'INTERESSE

ConvaTec, in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interesse.

In particolare, non consente che siano versate somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all'azienda stessa. Vieta l'accettazione di doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.

Tutti gli esponenti aziendali devono evitare ogni situazione che possa generare conflitto con gli interessi della Società; in particolare, deve essere evitato qualsiasi conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni ricoperte nell'ente di appartenenza.

Questo vale sia nel caso in cui un dipendente o collaboratore<sup>3</sup> persegua un interesse diverso dalla missione di impresa o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la ConvaTec sarà tenuta a prestare attenzione verso ogni possibile forma di conflitto di interessi in ordine personale o aziendale.

# 8. OMAGGI, REGALIE E ALTRE FORME DI BENEFICI RICONOSCIUTI AI RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ConvaTec, in coerenza con il principio relativo al divieto di pagamenti impropri, non ammette alcuna forma diretta o indiretta di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. Tale norma non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è ritenuto consuetudine.

In particolare nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei prodotti ConvaTec è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile.

Con riferimento alle spese inerenti gli inviti o ai contributi versati per l'organizzazione, in Italia o all'estero, di congressi, convegni o riunioni su tematiche comunque attinenti lo svolgimento dell'attività sociale è stabilito che venga predisposta dalla funzione preposta una nota interna debitamente autorizzata dal suo responsabile nella quale sia evidenziato:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

<sup>-</sup> svolgere funzioni di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) ed avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti (possesso di azioni, incarichi professionali, ecc.) anche attraverso i propri familiari;

<sup>-</sup> curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa presso un fornitore, anche attraverso familiari;

<sup>-</sup> accettare denaro o favori di persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con ConvaTec. Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto ad informare i propri responsabili (che si occuperanno di istruire la struttura aziendale appositamente individuata per gestire la situazione).

- sede e data della manifestazione:
- destinatari e motivazione dell'iniziativa;
- oggetto della tematica trattata e correlazione esistente fra questa ed i prodotti che la società commercializza:
- qualificazione professionale e scientifica dei relatori e dei partecipanti;
- preventivo analitico delle spese; qualora la ConvaTec si limiti a fornire un contributo agli organizzatori, devono essere indicati l'entità e le modalità dello stesso.

Le manifestazioni di cui sopra devono attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche del settore specialistico cui si rivolgono.

Nell'ambito delle manifestazioni eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalità devono essere limitati agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi ad eventuali accompagnatori. L'ospitalità non può, inoltre, eccedere il periodo di tempo compreso tra le ventiquattro ore precedenti l'inizio del congresso e le ventiquattro ore successive alla conclusione del medesimo, né presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione.

Per le manifestazioni, sia nazionali che estere, che possano comportare per la Società un onere superiore a centomila Euro, dovrà essere effettuata la preventiva segnalazione dell'evento e della spesa all'ODV, affinché valuti l'aderenza dell'iniziativa alle norme comportamentali di correttezza e lealtà cui l'azienda si ispira.

Qualsiasi esponente aziendale che riceva direttamente o indirettamente omaggi o benefici, è tenuto, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che valuta l'adeguatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di ConvaTec in materia.

Con riferimento specifico agli omaggi, occorre una precisa identificazione dei soggetti aziendali titolati sia a consentire il loro rilascio, sia a provvedere alla loro fornitura. Sono comunemente ammessi gli omaggi di modico valore, invece per quelli eccedenti i consueti usi aziendali, dovrà essere predisposta apposita documentazione da sottoporre al responsabile di funzione per la relativa verifica ed approvazione, nonché all'ODV per gli opportuni controlli. In ogni caso, gli esponenti aziendali di ConvaTec si astengono da pratiche non consentite dalla

legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con i quali intrattengono rapporti.

# 9. ACCURATEZZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Le evidenze finanziarie di ConvaTec devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell'operazione di cui si tratta, nel rispetto della struttura gerarchica ed organizzativa della società.

Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili dell'azienda per alcuna ragione. Nessun dipendente può impegnarsi in attività tali da determinare un illecito, anche se su richiesta di un superiore.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nei dirigenti i soggetti incaricati di far partecipi gli altri dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza.

Tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle funzioni ed attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta al superiore, o all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità delle quali siano venuti a conoscenza.

# 10. TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE, DEI CREDITORI E DEL MERCATO

Uno degli aspetti centrali che qualificano la condotta di ConvaTec è costituito dal rispetto dei principi di comportamento intesi a garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

Tali valori sono tutelati anche da norme penali che in Italia, ai sensi del D.Lgs n. 231/01, possono costituire fonte di responsabilità per ConvaTec ove le fattispecie di reato siano realizzate nell'interesse della Società stessa.

A tal fine è posto l'espresso divieto a carico degli esponenti aziendali di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art 25 ter del D.Lgs. n. 231/01, ovvero i reati c.d. societari disciplinati dal

codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o da persone sottoposte alla loro vigilanza e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati.

È fatto espresso divieto al personale ConvaTec di facilitare o permettere l'uso da parte di terzi delle risorse aziendali per usi illegali o non autorizzati dalla Società.

# 11. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione che riassume le procedure attraverso le quali ConvaTec a è entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione.

ConvaTec, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere od offrire ai pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.

ConvaTec vieta qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Qualsiasi dipendente che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente, se soggetto terzo.

Ogni rapporto con le istituzioni di Stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività di ConvaTec, a rispondere a richieste

informali o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione dell'azienda su temi rilevanti. A tal fine, essa si impegna a:

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori Istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della stessa Società in maniera trasparente,
  rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Inoltre, è fatto divieto agli esponenti aziendali, ai consulenti della società ed ai terzi di:

- falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la società;
- falsificare e/o alterare i dati documentali al fine di ottenere il favore o l'approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia;
- destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.

# 12. ANTITRUST, PRIVACY E AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

ConvaTec si impegna a non negare, nascondere o ritardare alcuna informazione richiesta dall'autorità antitrust e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collaborare attivamente nel corso delle procedure istruttorie evitando di impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo.

ConvaTec impone al proprio personale il rispetto, nelle comunicazioni aziendali ed extra aziendali (verso terzi), della normativa nazionale in tema di privacy.

ConvaTec impone al proprio personale di attenersi scrupolosamente ai codici di condotta, di autodisciplina pubblicitaria ed alle norme nazionali in materia di pubblicità.

# 13. SICUREZZA E SALUTE

ConvaTec S.r.l. si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza in conformità dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 e della normativa vigente con particolare attenzione a sviluppare la consapevolezza dei rischi, promuovendo campagne di sensibilizzazione del

Personale, a curare l'ambiente di lavoro ed il benessere di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa, a qualunque titolo, presso la sede ed i cantieri della ConvaTec.

Il Personale di ConvaTec è tenuto ad osservare le disposizioni aziendali in materia di sicurezza, al fine di prevenire e/o evitare incidenti ed eventuali eventi dannosi, nonché le disposizioni che regolano l'accesso ai locali.

ConvaTec si impegna a mantenere un elevato livello di efficienza e funzionalità delle strutture aziendali e dei processi interni.

La Società si impegna, altresì, a regolamentare la possibilità di fumare all'interno dei locali aziendali nel rispetto della normativa vigente ed al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza del posto di lavoro.

# 14. CRIMINI INFORMATICI

L'art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 introduce i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati. Gli articoli del codice penale previsti nel comma 1 dell'art. 24-bis hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico". Vengono sanzionati i reati che portano all'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o al danneggiamento del software (sia sotto forma di

programma che di dato).

ConvaTec mette a disposizione dei propri dipendenti computer aziendali, sistemi di accesso a Internet ed Internet e sistemi di comunicazione elettronica, quali ad esempio e-mail. Sebbene la tecnologia presenti molti vantaggi, essa pone ulteriori problemi di sicurezza ai dipendenti e all'azienda. Per questo motivo esistono numerose precauzioni da adottare per conservare l'integrità della tecnologia fornita e dei dati ad essa associati.

Poiché l'accesso a Internet tramite modem mette a rischio sia il computer dei dipendenti che l'intera rete aziendale di ConvaTec, è necessario utilizzare meccanismi, strumenti e procedure approvate per lo svolgimento di questa attività.

I dipendenti, i consulenti e gli agenti di ConvaTec non possono utilizzare account ed e-mail non aziendali per l'invio e la ricezione di informazioni commerciali relative alla Società.

Sebbene sia consentito utilizzare sporadicamente le attrezzature elettroniche di ConvaTec per scopi personali, sui sistemi di comunicazione dell'azienda o in relazione alle informazioni

13

inviate a, provenienti da o memorizzate, su tali sistemi non è garantita la privacy. Inoltre, tutti i documenti, comprese le comunicazioni elettroniche, sono di proprietà dell'azienda, e possono essere esaminate in qualsiasi momento.

Le risorse informatiche ed i sistemi di comunicazione di ConvaTec non devono essere utilizzati per:

- a) danneggiare informazioni, dati, programmi, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- b) intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche e telematiche pubbliche o di pubblica utilità;
- c) inoltrare o ricevere comunicazioni che contengano o incoraggino linguaggio volgare o reprensibile;
- d) inoltrare o ricevere informazioni illecite o oscene;
- e) inoltrare o ricevere messaggi che potrebbero determinare perdita o danni al lavoro o ai sistemi del destinatario;
- f) inoltrare o ricevere messaggi di carattere diffamatorio;
- g) effettuare un utilizzo che interferisca con l'attività del dipendente o di altri; utilizzare sistemi informatici e telematici, informazioni e dati per scopi non autorizzati.